

**Bozza presentata alle OO.SS.
9 gennaio 2008**

Riordino enti di ricerca

(articolo uno: *Definizione degli statuti autonomi degli Enti di Ricerca, loro missione*)

1. Gli Enti Pubblici nazionali di Ricerca, attualmente vigilati dal Ministero, sono disciplinati, per l'organizzazione e l'attività, esclusivamente dai loro statuti di autonomia, che possono essere circoscritti soltanto, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, da leggi dello Stato che ne individuino i limiti con specifico riferimento alla loro peculiare tipologia.

2. Gli statuti di autonomia avranno il compito di valorizzare:

(a) il ruolo strategico degli Enti in ambito nazionale ed internazionale incentivando le ricerche di frontiera, le ricerche interdisciplinari, quelle per le quali è richiesta massa critica, e in generale affrontando la complessità innovativa del sapere anche al di là dei tradizionali confini disciplinari.

(b) il carattere integrativo e complementare della ricerca svolta da ogni Ente rispetto a quella tipica delle università e degli Enti di ricerca vigilati da altri Ministeri.

(c) i rapporti con la società, la cultura, l'economia.

3. Gli statuti saranno redatti in coerenza con i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e con l'impegno assunto in tal senso il 13 dicembre 2005, in Roma, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. *In particolare dovranno consentire a tutti i ricercatori, quale ne sia il livello professionale, di poter orientare la propria attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti.*

4. E' compito e responsabilità del Governo, nell'ambito dei principali indirizzi scientifici internazionali, degli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea e delle esigenze primarie del Paese, specificare la missione che ciascun ente di ricerca è chiamato a perseguire per ricondurre la loro complessità al disegno unitario coerente con gli indirizzi di avanzamento delle conoscenze, di progresso e di sviluppo economico e sociale, resi espliciti ed adottati nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR). Eventuali altri specifici obiettivi e attività di ricerca non in contrasto con il PNR, richiesti dal Governo, da altri Enti pubblici, territoriali o istituzionali, o da privati, e appositamente finanziati con risorse aggiuntive destinate a questo scopo, dovranno essere ricompresi in accordi di programma nei quali siano specificati le risorse dedicate, i tempi e le modalità della loro realizzazione.

5. Gli statuti disciplinano i principi generali in materia di organizzazione e funzionamento dell'ente, con rinvio ai regolamenti per la disciplina di dettaglio.

6. Gli statuti disciplinano gli organi dell'ente, le loro competenze, la loro composizione, la durata in carica e il regime delle incompatibilità dei loro componenti, nel rispetto delle regole stabilite, per ciascun ente, dalle disposizioni della parte successiva del presente decreto.

7. Gli statuti valorizzano il ruolo di rappresentanza delle comunità scientifiche operanti negli Enti ai vari livelli della propria organizzazione.

8. Gli statuti adottano misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi.

9. Gli statuti adottano misure volte a favorire l'efficienza gestionale e la massima semplificazione delle procedure amministrative.

10. Gli statuti adottano misure che prevedono norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.

11. Al fine di garantire le necessarie sinergie a livello nazionale ed internazionale, una adeguata capacità di programmazione ed il miglior utilizzo delle risorse, gli Enti le cui attività ed obiettivi di ricerca siano anche solo parzialmente in sovrapposizione dovranno prevedere nei propri statuti appositi organismi che pariteticamente ed in modo congiunto svolgeranno il compito di coordinare, integrare e programmare strumenti ed attività di ricerca. In questi organismi sarà comunque assicurata una rappresentanza ministeriale al fine di monitorare le

procedure, garantire la razionalità degli interventi complessivi, nonché promuovere l'equilibrata composizione dei relativi interessi.

12. Gli statuti sono deliberati con la maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti e dagli stessi emanati. Il controllo di legittimità e di merito da parte del Ministro, nella forma della richiesta motivata di riesame, deve concludersi, perentoriamente, entro sessanta giorni dall'invio. Entro questo termine il Ministro acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e può, per una sola volta, rinviare gli statuti agli Enti, indicando espressamente e motivatamente le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli enti possono non conformarsi ai rilievi di legittimità deliberando in tal senso con la maggioranza dei tre quinti dei componenti; ai rilievi di merito con la maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro, tenendo anche conto dei pareri parlamentari, può ricorrere contro l'atto emanato, in sede di giurisdizione amministrativa, per soli vizi di legittimità. Le norme contestate non possono tuttavia essere emanate qualora su di esse, dopo le osservazioni ministeriali, non si sia registrato uno specifico voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti degli organi statutari competenti. Gli atti del Ministro non sono delegabili.

13. Lo stesso procedimento si applica anche nelle ipotesi di successive modifiche dello statuto.

14. Nella prima attuazione del decreto delegato, la formulazione e deliberazione degli statuti spetta ai consigli scientifici di ciascun ente, appositamente integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro, senza onere alcuno per la finanza pubblica. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità per l'attività svolta. Le eventuali indennità di missione graveranno sui normali stanziamenti di bilancio dei singoli enti.

15. I Consigli Scientifici a cui si fa riferimento nel precedente comma 14, sono quelli attualmente in vigore ovvero, nel caso in cui fossero presenti organi straordinari di gestione, quelli più recentemente decaduti.

16. La formulazione e deliberazione degli statuti dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell'Area Science Park di Trieste, dell'Istituto di Studi Germanici e dell'Istituto Fermi, spetteranno agli attuali Consigli di Amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro.

17. Gli statuti dovranno definire gli organismi che, a regime, avranno il compito di modificare gli statuti medesimi. In ogni caso questi organismi dovranno essere costituiti per la maggioranza da membri della comunità scientifica operante nell'Ente. Gli stessi organismi avranno il compito di definire un codice etico per tutti i componenti della comunità scientifica dell'Ente in grado di prevenire o impedire situazioni di conflitti d'interesse.

(articolo due: *Organi*)

1. Gli statuti degli Enti Pubblici di Ricerca debbono necessariamente prevedere, tra gli organi dell'ente, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico e un Collegio di revisione amministrativa e contabile. In ogni caso la composizione complessiva di tutti gli Organi dell'Ente dovrà risultare numericamente inferiore alla situazione attuale. Date le particolari caratteristiche, per l'Istituto Italiano di Studi Germanici e per l'Istituto Fermi il Consiglio Scientifico non è obbligatorio.

2. Gli statuti determinano la composizione degli organi e le modalità per la nomina dei componenti. Le nomine dei Presidenti degli EPR e degli eventuali membri di nomina governativa nei Consigli di Amministrazione degli Enti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo seguente.

3. I compiti e le responsabilità del Presidente sono determinati nello statuto.

4. I Consigli di Amministrazione sono gli organi di governo dell'ente; sono presieduti dal Presidente e composti da non meno di tre e non più di cinque membri. Il loro alto profilo scientifico corredato anche dalle richieste competenze tecnico-organizzative, dovrà essere reso evidente non soltanto da un adeguato curriculum da allegare al decreto di nomina ma anche dai riscontri nelle banche dati scientifiche nazionali ed internazionali. I requisiti previsti e valutati per la nomina, disposta dal Presidente, saranno resi pubblici sul sito web dell'ente.

5. Il Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche sarà composto dal Presidente e da cinque componenti.

Due di essi saranno designati dal Governo con la procedura prevista dal successivo articolo tre;

un componente rappresenterà, nei modi, nelle forme e nei limiti definiti nello statuto, la comunità scientifica che opera nell'ente.

uno sarà espressione del sistema economico e sociale del Paese;

uno sarà espressione del sistema delle autonomie territoriali.

Questi ultimi due componenti saranno scelti, attraverso procedure elettive svolte dalla comunità scientifica che opera nell'Ente e previste nello statuto, in due distinte rose di tre candidati fornite rispettivamente dal CNEL e dalla Conferenza Stato-Regioni.

6. I Consigli scientifici di ciascun Ente, rappresentando al meglio la complessità delle aree scientifiche dell'Ente medesimo, sono composti, ad eccezione del CNR e dell'ASI, da non più di sette componenti, individuati attraverso modalità elettive definite negli statuti e tali da garantire la valenza scientifica degli eletti secondo criteri oggettivi, internazionalmente riconosciuti, e specificati negli statuti. Dovrà essere assicurata comunque la presenza nell'organo di studiosi estranei alla comunità scientifica che opera nell'Ente.

7. Il Consiglio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche è composto da venti ricercatori in grado di rappresentare al meglio, nel loro insieme, la complessità di tutte le sue aree scientifiche; di essi, almeno un terzo saranno estranei all'ente. Per la nomina si segue la stessa procedura descritta nel comma precedente.

8. Il ruolo ed i compiti specifici dei Consigli Scientifici di ciascun ente sono disciplinati nei rispettivi statuti che dovranno in ogni caso prevedere la loro capacità di iniziativa su tutti i documenti che propongano la strategia scientifica generale o settoriale dell'ente, e comunque l'obbligo della loro consultazione nei casi in cui si preveda la riorganizzazione complessiva della rete scientifica o la sua revisione, la definizione dei criteri per la selezione dei responsabili delle strutture di ricerca e sulle procedure idonee ad assicurare la prevalenza del merito scientifico nelle valutazioni comparative finalizzate al conferimento delle responsabilità di direzione o di coordinamento degli organi di ricerca dell'ente.

9. I Consigli Scientifici possono anche elaborare e formulare proposte ai Consigli di Amministrazione per l'adozione di misure organizzative favorevoli l'autonomia dell'attività di ricerca e il ruolo in essa svolto dai ricercatori che vi si impegnano.

10. Per l'individuazione dei Direttori degli Organi di Ricerca andranno adottate procedure di valutazione comparativa di carattere prevalentemente scientifico. Gli statuti si faranno carico di definire all'interno di queste procedure le modalità per l'espressione di consenso, da parte delle comunità scientifiche degli organi di ricerca, sui piani progettuali-

strategici dei candidati e disciplinare le eventuali ipotesi di mancato o parziale consenso sugli stessi piani.

11. L'organo di revisione amministrativa e contabile è composto di tre membri nominati dal Presidente previa designazione della Corte dei Conti e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Ministero. Il componente designato dalla Corte dei Conti assume la presidenza dell'organo e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Lo statuto determina compiti e responsabilità del collegio anche nei confronti degli altri organi dell'ente.

12. Per l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri nominati dal Governo con la procedura prevista dal successivo articolo tre. Il Consiglio Scientifico dell'ASI, organo di consulenza tecnico-scientifica, è costituito da 12 membri, scelti tra figure di alto profilo scientifico e tecnologico, esperti nelle varie aree di competenza dell'Agenzia e nominati dal CdA su proposta del Presidente. Le relative attribuzioni del Consiglio Scientifico e i rapporti con gli altri organi dell'Ente sono definiti nello statuto.

13. Per l'Area Science Park di Trieste, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui:

- un rappresentante designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante delle categorie produttive regionali designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio/Associazione Industriali;
- un rappresentante designato dal CNR a livello nazionale;
- un rappresentante degli Enti di Ricerca e delle Università della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo statuto stabilirà le modalità per l'individuazione di questo rappresentante;
- un rappresentante del personale che opera nell'Area. Lo statuto stabilirà le modalità per l'individuazione di questo rappresentante;

Il Consiglio Scientifico dell'Area Science Park di Trieste, organo di Consulenza tecnico-scientifica, è costituito da cinque componenti esperti nelle varie aree di competenza dell'Agenzia e nominati dal CdA su proposta del Presidente. . Le relative attribuzioni del Consiglio Scientifico e i rapporti con gli altri organi dell'Ente sono definiti nello statuto. Nel Collegio dei Revisori dei Conti il componente del MUR è sostituito con un componente designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

14. Per l'Istituto Italiano di Studi Germanici e l'Istituto Fermi i Consigli di Amministrazione sono composti da tre membri designati dal Ministro con la procedura prevista dal successivo articolo tre.

15. Lo statuto può prevedere e disciplinare ulteriori organi che concorrano al governo dell'ente definendone con puntuale esattezza i rispettivi ambiti di operatività e di competenza. Rimane fermo il vincolo che la composizione complessiva di tutti gli Organi dell'Ente dovrà risultare numericamente inferiore alla situazione attuale.

16. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni. I rispettivi componenti possono tuttavia essere dichiarati decaduti, decorso un triennio dall'insediamento dell'organo, da parte del Ministro su parere conforme delle Commissioni parlamentari, anche valutati i risultati delle relazioni dell'ANVUR. Le altre cause di eventuale decadenza, relative a singoli componenti, devono essere fissate negli statuti e sono da collegare alla mancata partecipazione all'attività degli Organi o al compimento di gravi irregolarità con garanzie di difesa e contraddittorio. In ogni caso il Presidente e i componenti del CdA non possono essere rinnovati nello stesso organo alla scadenza del relativo mandato. I Consigli Scientifici durano in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti per una sola volta.

(articolo tre: *Comitati di selezione*)

1. I Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca e gli eventuali componenti di nomina governativa nei Consigli di Amministrazione sono scelti nell'ambito di distinte rose di candidature proposte da appositi comitati di selezione nominati, di volta in volta, per ciascun ente quando si debba procedere alle nomine o al loro rinnovo.

2. I comitati sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, e sono composti da tre, cinque o sette esponenti, di chiara fama, della comunità scientifica nazionale e internazionale, in relazione alle dimensioni e alla tipologia dell'ente per il quale è avviata la selezione.

3. I comitati comprendono anche, qualora vi siano, una quota, minoritaria, di rappresentanti, eletti dai ricercatori, negli organismi scientifici dell'ente. Nell'ipotesi di pluralità di rappresentanze e di organismi, le designazioni sono effettuate, mediante elezione, da tutti i ricercatori dell'ente, avvalendosi di procedure elettroniche di immediato risultato. Non possono far parte dei comitati persone che abbiano rapporto di impiego o professionale, stabile o occasionale, con il Ministero.

4. Il comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento ad opera del Ministro, operando anche per via telematica, concorda e delibera formalmente le modalità con le quali intende procedere alla selezione della rosa di candidature, in numero triplo rispetto alle nomine da effettuare, e, in coerenza con i criteri autonomamente predeterminati, provvede, con piena libertà di procedure e giudizio, a redigere una relazione che dia conto dei motivi delle scelte effettuate. Il documento, che comunque non dovrà manifestare preferenze all'interno della rosa proposta, potrà anche rappresentare il dissenso di alcuni, qualora le designazioni siano effettuate a maggioranza dei voti, ma non potrà comunque proporre candidature alternative a quelle delle rispettive terne. La motivata relazione conclusiva è resa pubblica sui siti web del ministero e degli enti interessati.

5. Il Ministro, entro i successivi quindici giorni, invia la sua scelta al Presidente del Consiglio, accompagnandola con una relazione che ne illustra i motivi. L'atto di nomina e la relativa motivazione sono pubblicati nel sito del Ministero.

6. Le nomine, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono immediatamente inviate alla Corte dei Conti per la registrazione.

(articolo quattro: *Piani di attività*)

1. Gli enti di ricerca di cui al presente decreto operano sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Esso è inviato per conoscenza al Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, al Ministro della Funzione Pubblica e al Ministro dell'Università e della Ricerca, ed è reso pubblico attraverso il sito web dell'Ente.

2. Gli enti di ricerca, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinano in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Economici e delle Finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

(articolo cinque: *Entrate degli enti di ricerca*)

1. Le entrate degli Enti Pubblici di Ricerca. sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, anche sulla base dei criteri, predeterminati dal Ministro, che terranno conto delle valutazioni dell'ANVUR;**
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;**
- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;**
- d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;**
- e) dal ricavato di attività di ricerca svolte, previa la stipula di contratti, nell'interesse di soggetti pubblici e privati, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale e industriale ad essi spettanti;**
- f) da attività di formazione e divulgazione;**
- g) da ogni altra eventuale entrata.**

(articolo sei: *Mobilità tra enti di ricerca e università e tra enti di ricerca*)

1. I ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti di ricerca di cui al presente decreto possono essere assegnati presso strutture universitarie, previa conforme deliberazione degli organi competenti dell'ente di appartenenza e dell'università, per svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca e attività di insegnamento in corsi ufficiali e integrativi. Per il periodo di permanenza presso le università, i ricercatori degli enti:

a) mantengono lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso gli enti di appartenenza;

b) in materia di attività di ricerca e didattica hanno gli stessi diritti e doveri dei ricercatori e dei professori universitari;

c) partecipano di diritto alle sedute degli organi delle strutture scientifiche e didattiche, con diritto di voto sulle deliberazioni in materia di programmazione delle attività; non godono comunque di elettorato passivo per le rappresentanze monocratiche: Direttori di Dipartimento, Presidenti dei Consigli di Laurea, Presidi di Facoltà;

d) non possono conservare incarichi di direzione delle unità organiche degli Enti di provenienza;

e) sono considerati ai fini del raggiungimento dei requisiti per l'attivazione di corsi di studio universitari.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente stabiliscono quale amministrazione debba far fronte, e in quale misura, alle spese per la retribuzione del personale assegnato presso le università. Nell'ipotesi in cui l'accordo preveda gli oneri esclusivamente a carico dell'Ateneo, il MiUR contribuirà con il 50% dell'importo delle relative spese.

3. Trascorsi tre anni accademici di permanenza presso strutture scientifiche e didattiche delle università, i ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti di ricerca, inquadrati nei rispettivi livelli professionali in seguito a valutazioni comparative, debbono tornare agli Enti di appartenenza oppure possono, su domanda, essere chiamati dalle università a coprire, per trasferimento, posti rispettivamente di

ricercatore universitario, di professore associato, di professore ordinario. Il provvedimento di inquadramento presso l'università determina il settore scientifico disciplinare di appartenenza ed è adottato previo parere del Consiglio universitario nazionale. L'anzianità pregressa è integralmente riconosciuta ai fini del trasferimento.

4. I ricercatori e i professori universitari possono essere assegnati presso strutture scientifiche degli enti di ricerca, previa conforme deliberazione degli organi competenti delle università di appartenenza e dell'ente, per svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca. Per il periodo di permanenza presso gli enti i ricercatori e i professori universitari:

- a) mantengono lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso gli enti di appartenenza;
- b) hanno gli stessi diritti e doveri dei ricercatori degli enti di ricerca;
- c) sono membri di diritto degli organi delle strutture scientifiche; non godono comunque di elettorato passivo per le rappresentanze monocratiche;
- d) **non possono conservare le cariche di natura elettiva.**

5. Le deliberazioni di cui al comma precedente stabiliscono quale amministrazione debba far fronte, e in quale misura, alle spese per la retribuzione del personale assegnato presso gli enti di ricerca. Nell'ipotesi in cui l'accordo preveda gli oneri esclusivamente a carico dell'Ente, il MiUR contribuirà con il 50% dell'importo delle relative spese.

6. Trascorsi tre anni di permanenza presso strutture scientifiche degli enti di ricerca, i ricercatori universitari e i professori associati e i professori ordinari delle università, inquadrati nei rispettivi livelli professionali in seguito a valutazioni comparative debbono tornare alle Università di appartenenza oppure possono, su domanda, essere chiamati dagli enti a coprire, per trasferimento, posti rispettivamente di ricercatore, di primo ricercatore, di dirigente di ricerca degli enti di ricerca. L'anzianità pregressa è integralmente riconosciuta ai fini del trasferimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla mobilità dei ricercatori tra gli enti di ricerca di cui al presente decreto.

8. Il Ministero può adottare, in relazione agli obiettivi del PNR, le idonee misure di incentivazione, anche finanziaria, della mobilità di cui al presente articolo.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi degli EPR che abbiano svolto documentata attività di ricerca.

(articolo sette: *Controlli interni ed esterni, valutazione delle attività, trasparenza*)

1. Gli atti di programmazione delle attività di ricerca in attuazione del piano triennale, ivi comprese le deliberazioni sulla istituzione o soppressione delle strutture scientifiche, il bilancio e gli atti amministrativi di gestione non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

2. Gli enti di ricerca disciplinano, nello statuto e nei regolamenti, l'attivazione di adeguate forme di valutazione delle prestazioni dei dirigenti amministrativi e dei direttori delle strutture scientifiche, nonché di valutazione dei risultati delle attività di ricerca. La valutazione dei dirigenti si fonda sui principi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La valutazione interna delle attività scientifiche è affidata ad organi collegiali che garantiscano, per composizione e posizione dei componenti nei confronti degli enti, adeguata competenza professionale e piena indipendenza di giudizio.

3. I rapporti degli organi di valutazione degli enti di ricerca sono destinati agli organi di governo e di consulenza scientifica degli enti e sono trasmessi all'ANVUR.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'ANVUR richiede agli enti di ricerca gli atti e le informazioni che ritenga necessari. L'ANVUR verifica che gli enti abbiano attivato validi, adeguati ed efficaci strumenti di valutazione delle attività scientifiche ai sensi del comma 2.

5. Gli enti di ricerca assicurano la massima pubblicità sulla propria organizzazione e sulle proprie attività. In particolare i siti istituzionali degli enti dovranno contenere adeguata informazione almeno con riferimento a:

- a. organi di governo, con l'indicazione dei componenti e delle retribuzioni e indennità loro corrisposte;
- b. organizzazione degli uffici;
- c. organizzazione delle strutture scientifiche;
- d. atti di nomina dei dirigenti amministrativi e dei direttori delle strutture scientifiche, con l'indicazione delle relative retribuzioni e indennità;

e. atti di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, con l'indicazione dei compensi attribuiti;

f. piano triennale e suoi aggiornamenti annuali;

g. bilancio e sue più significative variazioni;

h. rapporti sulle attività scientifiche svolte dalle strutture scientifiche;

i. rapporti periodici degli organi di controllo interno;

j. rapporti degli organi di valutazione dei dirigenti e dei direttori delle strutture scientifiche;

k. rapporti degli organi di valutazione delle attività scientifiche.

(articolo otto: *esclusioni*)

1. Ad un successivo decreto è rinviata la definizione degli Organi dell'INFN e dell'INDAM. Fino alla sua emanazione l'organizzazione e il governo dei due enti resta disciplinato dalla previgente normativa.

(articolo nove: *Norme transitorie*)

1. Le disposizioni relative all'articolo tre non si applicano, nella prima attuazione del presente decreto, ai Presidenti degli EPR nominati a seguito di procedure selettive coinvolgenti la comunità scientifica nella forma di Comitati di alta consulenza esprimenti rose di candidati. La durata del mandato prevista dal presente decreto inizia a decorrere per i Presidenti così nominati dalla data di nomina dei CdA dei rispettivi Enti.

2. L'Area Science Park di Trieste può assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, entro il limite del 50% dei trasferimenti correnti dello Stato all'Ente e purché almeno il 40% delle attività dell'Ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie.

La percentuale di entrate proprie è calcolata come rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti.